



Municipio di S. Antonino

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI

Il Municipio di S. Antonino, richiamate le disposizioni dell'art. 107 LOC e dell'art. 9 del Regolamento per il servizio raccolta spazzatura ordina:

la raccolta dei rifiuti ingombranti sul territorio comunale di S. Antonino è organizzata nel seguente modo:

Consegna

Sono autorizzati a depositare rifiuti ingombranti le persone domiciliate o residenti nel Comune, nonché i proprietari di abitazioni secondarie. I commerci, le aziende e le industrie devono provvedervi in proprio.

Modalità per la consegna

Nei giorni predisposti al ritiro, la popolazione è gentilmente invitata a depositare i rifiuti ingombranti nei centri **sorvegliati**, predisposti per questo genere di raccolta. Il materiale può essere deposto **solamente il giorno precedente la data stabilita**.

Genere dei rifiuti

Per rifiuti ingombranti si intende:

- vecchie stufe, armadi, letti, ogni genere di utensili inservibili, biciclette, moto, frigoriferi, vecchie ferramenta; per un peso massimo di cinquanta kg. per pezzo e due ml. di lunghezza. Sono esclusi tutti i materiali che vengono riciclati separatamente.

Non sono in particolare ritenuti rifiuti ingombranti:

- carcasse di gomme, prodotti chimici e farmaceutici, scatole di vernice, calcinacci, mattoni, e in genere materiali provenienti dalla demolizione di stabili, ecc.

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di multa conformemente agli articoli 145 e seguenti LOC e 136 del Regolamento comunale, riservata l'azione per il risarcimento dei danni.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 15 giorni a contare dal 19 giugno 1991 ed entra immediatamente in vigore.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Approvato con risoluzione municipale no. 895 del 10 giugno 1991.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO: IL SEGRETARIO:
Giorgio Cossa: Armando Giudici



S. Antonino, 19 giugno 1991